



Rimini, 15 novembre 2021



Pordenone, 15 novembre 2021

Al Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Venezia, 11
00187 Roma

A mezzo P.E.C.: protocollo@pec.gpdp.it

Oggetto: SEGNALAZIONE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 144 DEL CODIDCE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE

Spettabile Autorità,

gli scriventi Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione (**COMILVA**), in persona del Presidente Claudio Simion, con sede legale in Corso d'Augusto, 97, Rimini, e Coordinamento Internazionale Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Minori O.N.L.U.S., (**C.I.A.T.D.M.**), in persona del Presidente Aurelia Passaseo, con sede legale in Via Col di Lana, 3, Pordenone, a seguito di molteplici preoccupanti segnalazioni pervenute dai propri associati, espongono quanto segue.

Con lettera al Ministero dell'Istruzione del 23 settembre scorso, Ella ha sollecitato una maggiore sensibilizzazione delle scuole riguardo ai rischi di violazione della normativa sulla riservatezza dei dati personali che derivino da tutte quelle iniziative – le più varie – che siano inopinatamente e arbitrariamente poste in essere al fine di acquisire informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Ella ha altresì richiamato l'attenzione sulle conseguenze che derivino da tali iniziative, anche sul piano educativo, con evidente riferimento ai loro possibili effetti discriminatori. Nella stessa lettera, tra le altre cose, Ella ha ricordato che, ai sensi della normativa vigente, **agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti né quello dei loro familiari**, ai quali ultimi pure sarà verificato il possesso della certificazione verde in caso di loro ingresso nei locali scolastici.

Tale intervento ha di sicuro ridimensionato la diffusa tendenza, da parte del personale della scuola, a carpire informazioni, in via diretta o indiretta, sullo stato vaccinale degli studenti. E tuttavia non può non rilevarsi come siano le stesse disposizioni ministeriali, recepite in seno alla normativa scolastica statale e regionale, a favorire la acquisizione indebita di tali informazioni da parte degli istituti scolastici, nonché la loro inevitabile diffusione presso il personale e l'utenza.

Il contesto del trattamento di tali dati, particolarmente delicati, determinerà un concreto e significativo rischio di lesione per i diritti e le libertà fondamentali, soprattutto dei minori interessati

(ma anche, evidentemente, dei docenti e del personale scolastico tutto che siano, in toto o in parte qua, destinatari di analoghe misure).

Infatti, già ai sensi della circolare 36254/2021 sono previsti termini differenziati per il rientro a scuola dei compagni di classe del soggetto positivo, a seconda che questi siano o non siano vaccinati. Per quanti abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, il rientro a scuola è previsto a distanza di 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; per quanti invece non siano vaccinati o non abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, il rientro a scuola è previsto dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine dei quali risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Sussiste quindi uno scarto di tre giorni per la ripresa della frequenza degli uni e degli altri: scarto di cui, non essendo chiariti i presupposti scientifici, appare insussistente la ragionevolezza, ma che consente a tutti di identificare lo stato vaccinale di ogni singolo alunno della classe.

Ma anche nel recente documento redatto di concerto da: Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e intitolato "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", è previsto che, qualora emergano due casi positivi nella medesima classe, continuino a frequentare in presenza i soli vaccinati, mentre i non vaccinati stiano in quarantena seguendo le lezioni a distanza. Anche in questo caso non vengono chiariti i presupposti scientifici della previsione, della quale dunque appare quantomeno dubbia la ragionevolezza.

Risulta quantomai evidente, quindi, come le indicazioni fornite per essere applicate in ambito scolastico, prive di una congrua base logica e scientifica che ne giustifichi la gravità, peraltro in assenza di qualsivoglia misura di garanzia ai sensi dell'art. 2-septies D. L.gs. n. 196/2003, generino una indebita disparità di trattamento tra gli alunni della classe e comportino una palese violazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativi alla salute e allo stato vaccinale.

Tutto quanto sopra esposto integra una palese violazione della normativa sulla privacy, che induce le sottoscritte Associazioni a chiedere l'immediato intervento da parte dell'adito Garante a tutela della protezione dei dati personali degli alunni e dei rispettivi familiari – oltre che dei docenti e del personale scolastico interessato – dal momento che le modalità ed il contesto del loro illecito trattamento, nonché della loro illegittima diffusione, sono tali da provocare una grave compromissione dei diritti e delle libertà fondamentali.

Ai fini del presente procedimento, le deducenti dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti PEC:

Comilva Odv

comilva@pec.it

Distinti saluti,

Per Comilva Odv

Il presidente, Claudio Simion

CIATDM

ciatdm@legalmail.it

Per CIATDM

La Presidente, Aurelia Passaseo